

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 luglio 1999.

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Considerato che, relativamente alla potenza motore, allo stato attuale le disponibilità nell'ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) risultano esaurite, motivo per cui si rende necessario sospendere l'applicazione dell'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 in premessa citato è sospesa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 2 luglio 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A6039

**MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

DECRETO 26 aprile 1999.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei».

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica la sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 1995, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, I Sezione, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 1995, con sentenze depositate e pubblicate il 10 settembre 1998;

Visti i lavori della commissione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1995, composta da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, della regione Campania e degli enti locali dei territori interessati;

Vista la relazione, in data 24 ottobre 1995, del presidente della predetta commissione;

Visti gli atti elaborati dagli uffici tecnici del Ministero anche sulla base delle indicazioni contenute nell'indicata relazione;

Considerato peraltro, che le disposizioni che prevedevano l'acquisizione del parere degli enti locali interessati sono contenute in una serie di decreti-legge (n. 30, n. 154, n. 285, n. 388 e n. 495 del 1996) decaduti per mancata conversione;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 6 ottobre 1998, ha espresso un nuovo parere favorevole sul progetto di piano territoriale paesistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei», comprendente i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il piano è composto di cinque tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma, altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 26 aprile 1999

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 32

99A6040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un ponte in località Crotto da parte del consorzio Alpe Crotto. (Deliberazione n. VI/43379).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7,